

PARMALAT • CODICE DI AUTODISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2010

SOMMARIO

1. Principi generali
2. Ruolo del Consiglio di Amministrazione
3. Poteri del Consiglio di Amministrazione
4. Doveri degli Amministratori
5. Composizione del Consiglio di Amministrazione
6. Presidente del Consiglio di Amministrazione
7. Riunioni del Consiglio di Amministrazione
8. Deleghe e informazione
9. Modalità, periodicità e contenuto dell'informazione
10. Gestione delle informazioni riservate e Codice in materia di *internal dealing*
11. Comitato per le nomine e la remunerazione
12. Controllo interno
13. Comitato per il controllo interno e per la *corporate governance*
14. Operazioni con parti correlate
15. Rapporti con gli investitori istituzionali e con i soci
16. Assemblee
17. Sindaci

PARMALAT • CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il presente codice integra il quadro delle regole applicabili con riferimento a compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Parmalat. Al rispetto del codice sono tenuti tutti gli Amministratori, fermo restando che esso è adottato in via di autoregolamento dal Consiglio di Amministrazione e pertanto è in ogni tempo modificabile, nel rispetto dei principi base espressi nello Statuto sociale, con determinazione collegiale, tempestivamente portata a conoscenza del mercato e degli Azionisti.

1. PRINCIPI GENERALI

La Società e i suoi organi conformano la loro attività, anche nei confronti delle società del Gruppo, ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nonché ai principi di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e a quelli contenuti nel Codice di Condotta del Gruppo.

2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere e il dovere di dirigere l'impresa sociale, perseguendo l'obiettivo primario della creazione di valore per l'Azionista e della realizzazioni della missione del Gruppo; a tal fine assume tutte le decisioni necessarie o utili per attuare l'oggetto della Società. In tal senso il Consiglio svolge una funzione di guida che trova concreta attuazione non solo attraverso riunioni del Consiglio medesimo, da tenersi a cadenze regolari, ma anche attraverso l'effettivo impegno di ciascun Amministratore in tali riunioni ed in quelle dei comitati eventualmente costituiti all'interno del Consiglio.

3. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha il generale potere di indirizzo e di controllo sull'attività della Società e sull'esercizio dell'impresa sociale; in particolare ed in via esclusiva:

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può:

- a. istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge e dallo Statuto alla propria competenza, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento;

- b. delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, ad uno o più dei suoi membri ed affidare ad essi incarichi speciali; in nessun caso tuttavia la carica di Amministratore Delegato potrà essere cumulata con la carica di Presidente della Società;
- c. istituire comitati e Commissioni, determinandone la composizione ed i compiti.

Il Consiglio di Amministrazione in via esclusiva:

- a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo e la struttura societaria del Gruppo di cui essa sia a capo;
- b) esamina ed approva le operazioni – compresi gli investimenti e i disinvestimenti – che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano incidenza notevole sull'attività della Società con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- c) verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del Gruppo;
- d) redige e adotta le regole di governo dell'impresa, il Codice di Condotta e ne definisce le relative linee guida per il Gruppo; il tutto nel rispetto dei principi espressi nello Statuto sociale;
- e) costituisce l'Organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- f) attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori e al Comitato Esecutivo, ove costituito, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- g) verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti di indipendenza per gli Amministratori;
- h) determina le attribuzioni e le facoltà dei Direttori Generali eventualmente nominati;
- i) provvede alle designazioni per le cariche di Presidente ove lo stesso non sia stato eletto dall'Assemblea, di Amministratore Delegato e/o Direttore Generale delle società controllate di rilievo strategico, fatte salve le controllate di società quotate controllate;
- j) determina, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio e dei Comitati;
- k) vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, dal Comitato Esecutivo, ove

costituito, e dal Comitato per il Controllo Interno e per la *corporate governance*, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;

- l) valuta ed approva la documentazione di rendiconto periodico contemplata dalla normativa vigente.

Sono altresì di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ. anche quale richiamato per la scissione dall'art. 2506 ter. cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2007 sentito il parere del Comitato Interno e per la Corporate Governance, al fine di meglio chiarire l'adesione alle nuove raccomandazioni di Borsa Italiana S.p.A., ha precisato, con riferimento alle materie riservate in via esclusiva alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che nell'esecuzione del proprio mandato il Consiglio medesimo nella sostanza:

- esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e del Gruppo e anche il sistema di governo societario della società e la struttura del Gruppo medesimo;
- valuta l'adeguatezza non solo dell'assetto organizzativo ed amministrativo, ma anche dell'assetto contabile generale dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dall'Amministratore Delegato con particolare riferimento al sistema di controllo interno ed alla gestione dei conflitti d'interesse;
- vigila su e contestualmente valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione in particolare le informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- esamina ed approva preventivamente le operazioni della società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in particolare, alle operazioni con parti correlate; a tal fine il Consiglio ha già stabilito nel Codice di Autodisciplina criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo.

Il Consiglio altresì, sempre in data 25 luglio 2007, ha deliberato di adottare, quale regola formale di condotta fino alla scadenza del mandato, di eseguire le attività rientranti in via esclusiva nelle proprie competenze conformemente a quanto sopra indicato.

4. DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori apportano alla Società le specifiche professionalità di cui sono dotati; conoscono i compiti e le responsabilità della carica; agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguono l'obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti. Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Gli Amministratori mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto. Il Presidente e gli Amministratori Delegati informano il Consiglio delle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali.

5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di Amministratori esecutivi (per tali intendendosi l'Amministratore/i Delegato/i, ivi compreso il Presidente, quando allo stesso vengono attribuite deleghe, nonché gli Amministratori che ricoprono funzioni direttive nella Società) e non esecutivi.
2. A comporre il Consiglio di Amministrazione sono chiamati - nel rispetto dei vincoli statutari - soggetti che per specifiche competenze sono in grado di contribuire all'assunzione di deliberazioni valutate in ogni loro aspetto e pienamente motivate. In modo particolare gli Amministratori non esecutivi sono per numero ed autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.
Gli Amministratori non esecutivi contribuiscono all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.
3. Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione si considerano Amministratori indipendenti quelli che:

a) non intrattengono direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto relazioni economiche di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con Azionisti che singolarmente detengono nella Società una partecipazione di controllo o di collegamento o che partecipino a patti parasociali per il controllo o il collegamento o che rivestano la carica di Amministratore in società o loro controllanti che abbiano tali caratteristiche;

b) non sono titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della Società stessa;

c) non sono stretti familiari di Amministratori della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b).

4. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle informazioni fornite dagli Amministratori, valuta con periodicità almeno annuale la sussistenza e la permanenza in capo a ciascun Amministratore dei requisiti di indipendenza indicati al comma precedente secondo un regolamento adottato dal Consiglio, tenendo anche conto delle informazioni che i singoli interessati sono tenuti a fornire, e rende noti al mercato ed agli Azionisti gli esiti di tale valutazione. A tal fine il Consiglio di Amministrazione tiene conto, per i rapporti di lavoro e gli incarichi di Amministratore esecutivo, degli ultimi tre esercizi e, per le altre relazioni economiche, dell'ultimo esercizio.

Il Consiglio che accerta il venir meno del requisito d'indipendenza in capo agli Amministratori delibera con la maggioranza di due terzi (2/3) degli Amministratori presenti.

Al venir meno dei requisiti d'indipendenza l'Amministratore nominato con tale lista si intende automaticamente dimissionario con conseguente obbligo degli altri Amministratori di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

6. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le previsioni statutarie:

- a) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne determina l'ordine del giorno e, in preparazione delle riunioni, trasmette agli Amministratori, con la necessaria tempestività, tenuto conto delle circostanze del caso, la documentazione idonea a permettere un'informata partecipazione ai lavori dell'organo collegiale;
- b) regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni;

- c) cura la verbalizzazione delle riunioni;
- d) assicura adeguati flussi informativi fra il *management* ed il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dal Consiglio i poteri di direzione, di indirizzo e di controllo dell'attività della Società e del Gruppo;
- e) provvede a che il Consiglio ed il Collegio Sindacale siano regolarmente informati ai sensi del successivo articolo 15;
- f) vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e regolamentari e sul rispetto dello Statuto, sull'osservanza delle regole di governo della Società e delle sue controllate tenendo conto delle disposizioni anche di autodisciplina emanate dal mercato regolamentare, ove le azioni siano quotate, e dalla migliore pratica.

7. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, e comunque ogni qual volta lo richieda, a giudizio del Presidente, l'interesse della Società.
- 2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato, il quale si avvale della collaborazione del Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Ogni Consigliere ha facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni del Consiglio; spetta al Consiglio decidere se e quando l'argomento sarà fatto oggetto di esame.
- 4. Il Presidente, con l'accordo degli intervenuti, può invitare a presenziare alle riunioni i Direttori Generali, ovvero altri soggetti esterni al Consiglio.

8. DELEGHE ED INFORMAZIONE

- 1. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce a uno o più suoi componenti deleghe, determinandone l'oggetto e i limiti, e può in ogni momento revocarle.
In nessun caso tuttavia la carica di Amministratore Delegato dal Consiglio potrà essere cumulata con la carica di Presidente della Società.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a suoi componenti particolari incarichi, definendone oggetto, limiti e durata.

9. MODALITÀ, PERIODICITÀ E CONTENUTO DELL'INFORMAZIONE

- 9.1 Gli Amministratori con periodicità trimestrale tramite il Presidente e l'Amministratore/i Delegato/i riferiscono al Collegio Sindacale:
- a) sull'attività svolta;
 - b) sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale;
 - c) sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse, vale a dire:
 - c1) sulle operazioni infragruppo;
 - c2) sulle operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni infragruppo;
 - d) sulle operazioni atipiche o inusuali e su ogni altra attività od operazione si ritenga opportuno comunicare al Collegio Sindacale;
 - e) sui maggiori argomenti e sugli sviluppi del Piano di ristrutturazione del Gruppo in quanto di interesse della Società e del Gruppo.

Le informazioni possono essere fornite in forma scritta e si riferiscono all'attività svolta e alle operazioni effettuate nell'intervallo di tempo (al massimo pari a tre mesi) successivo a quello (anch'esso non superiore a tre mesi) oggetto della precedente relazione.

Le informazioni in questione vengono fornite a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci effettivi.

IN PARTICOLARE:

9.2 SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

Le informazioni riguardano le attività esecutive e gli sviluppi delle operazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nonché le attività dei Comitati (Comitato per il controllo interno e per la *Corporate Governance*, Comitato per le nomine e la remunerazione e altri comitati interni); in particolare, viene riferito sulle attività svolte dagli Amministratori esecutivi – anche per il tramite delle strutture della Società e delle sue controllate – nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, ivi comprese le iniziative assunte e i progetti avviati.

9.3 SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Le informazioni hanno a oggetto le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, evidenziandone in particolare le finalità strategiche, la coerenza con il budget e con il piano industriale, le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione) e gli sviluppi nonché gli eventuali condizionamenti e implicazioni che comportano per il Gruppo Parmalat.

Ai fini della presente sono considerate operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale – oltre alle operazioni riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 del codice civile e dello Statuto Sociale – le seguenti operazioni effettuate da Parmalat o dalle società controllate:

- 9.3.1 le emissioni di strumenti finanziari per un controvalore complessivo superiore a 100 milioni di Euro;
- 9.3.2 la concessione di finanziamenti e garanzie e le operazioni di investimento e disinvestimento, anche immobiliare, le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda, di cespiti e di altre attività, per importi superiori a 100 milioni di Euro;
- 9.3.3 le operazioni di fusione o scissione, qualora almeno uno dei sotto elencati parametri, ove applicabili, risulti uguale o superiore al 15%:
 - a) totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo della Società (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);
 - b) risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);
 - c) totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto della Società (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto).

Le operazioni di fusione tra società quotate nonché quelle di fusione tra una società quotata ed una non quotata sono comunque considerate, ai fini della presente procedura, operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.

Le informazioni hanno a oggetto anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative in precedenza indicate o a quelle che determinano la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, risultino tra di loro collegate nell'ambito di un medesimo progetto strategico o esecutivo e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

9.4 SULLE OPERAZIONI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE:

9.4.1 LE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Le informazioni circa le operazioni infragruppo illustrano l'interesse sottostante e la logica nel contesto del gruppo, nonché le modalità esecutive delle operazioni (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione) con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

Specifica evidenza è data alle operazioni di valore superiore a 50 milioni di Euro e, anche se di valore inferiore, a quelle concluse non a condizioni standard. (*nota 1*)

Deve essere altresì data evidenza delle operazioni che, seppur singolarmente inferiori alla soglia quantitativa indicata, risultino collegate nell'ambito di un medesimo progetto strategico o esecutivo e dunque, complessivamente considerate, superino la soglia in questione.

Ai fini della presente sono operazioni infragruppo (*nota 2*) quelle effettuate da Parmalat o dalle società controllate da Parmalat con:

- a) le società che, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, controllano Parmalat ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile e dell'articolo 93 del testo Unico della Finanza;
- b) le società che, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, sono controllate ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile e dell'articolo 93 del testo Unico della Finanza;
- c) le società che, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, sono controllate dalle stesse società che controllano Parmalat ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile e dell'articolo 93 del testo Unico della Finanza;
- d) le società collegate con Parmalat ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile e quelle che esercitano su Parmalat un'influenza notevole; non si ha collegamento con la collegata della collegata.

Nota 1 Ai fini della presente sono concluse a condizioni standard le operazioni concluse alle medesime condizioni applicate dalla Società a qualunque soggetto.

Nota 2 Ai fini della presente rilevano gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili nonché di diritti disponibili a contenuto economico, le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e servizi, la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale.

9.4.2 SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DIVERSE DALLE OPERAZIONI INFRA-GRUPPO

Le informazioni circa le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni infragruppo evidenziano l'interesse sottostante e illustrano le modalità esecutive delle operazioni (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione) con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

Ai fini della presente sono operazioni con parti correlate (*nota 3*) quelle effettuate da Parmalat o dalle società controllate da Parmalat con le parti direttamente o indirettamente correlate a Parmalat.

Sono parti direttamente correlate a Parmalat:

- a) le persone fisiche che detengono (direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi) una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Parmalat;
- b) le persone fisiche che, pur detenendo (direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi) una partecipazione inferiore alla quota indicata sub a), possono, in virtù di accordi parasociali, nominare da soli o congiuntamente agli altri soggetti aderenti agli accordi, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di Parmalat;
- c) le persone fisiche che, pur detenendo (direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi) una partecipazione inferiore alla quota indicata sub a), dispongono, in virtù di accordi parasociali, da soli o congiuntamente agli altri soggetti aderenti agli accordi, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di Parmalat;
- d) i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci effettivi di Parmalat;
- e) i Direttori Generali, il Segretario del Consiglio di Amministrazione e i Responsabili di Business Unit/Funzioni Centrali/Attività Operative di Parmalat che riportano direttamente al Presidente e agli Amministratori Delegati (c.d. primi riporti).

Sono parti indirettamente correlate a Parmalat:

- f) il coniuge, non legalmente separato, dei soggetti indicati alle precedenti lettere da a) ad e);
- g) i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti indicati alle lettere da a) ad e);
- h) le società di cui i soggetti indicati alle precedenti lettere da a) a g) detengono, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, una partecipazione pari o superiore al 5% (se società quotata) o al 10% (se società non quotata) del capitale sociale rappresentato da

- azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
- i) le società di cui i soggetti indicati alle precedenti lettere da a) a g) pur detenendo partecipazioni inferiori alle quote indicate sub h), possono, in virtù di accordi parasociali, nominare, da soli o congiuntamente agli altri soggetti aderenti agli accordi, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della società medesima;
 - j) le società di cui i soggetti indicati alle precedenti lettere da a) a g), pur detenendo partecipazioni inferiori alle quote indicate sub h), dispongono, in virtù di accordi parasociali, da soli o congiuntamente agli altri soggetti aderenti agli accordi, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società medesima;
 - k) le società in cui i soggetti indicati alle precedenti lettere da a) a g) hanno un ruolo di direzione strategica e le società dalle stesse controllate;
 - l) le società che hanno in comune con Parmalat la maggioranza degli Amministratori. Formano oggetto di informazione al Collegio Sindacale le operazioni di valore superiore a 1 milione di Euro e, anche se di valore inferiore, quelle concluse non a condizioni standard, effettuate (anche con l'interposizione di terzi) con parti direttamente o indirettamente correlate a Parmalat. Deve essere altresì data evidenza delle operazioni che, seppur singolarmente inferiori alla soglia quantitativa indicata, risultino collegate nell'ambito di un medesimo progetto strategico o esecutivo e dunque, complessivamente considerate, superino la soglia in questione.

9.4.3 SULLE OPERAZIONI ATIPICHE O INUSUALI ED ALTRE OPERAZIONI

Le informazioni sulle operazioni atipiche o inusuali e su ogni altra attività od operazione su cui si reputa opportuno dare informazione evidenziano l'interesse sottostante e illustrano le modalità esecutive delle operazioni (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione) con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

Ai fini della presente sono operazioni atipiche o inusuali quelle nelle quali l'oggetto o la natura dell'operazione è estraneo al normale corso degli affari della Società e quelle che presentino particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche e ai rischi inerenti, alla natura della controparte, o al tempo del loro compimento (*nota 4*).

9.4.4

Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi informativi le informazioni devono pervenire al Presidente secondo la procedura che sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Codice di Autodisciplina.

Nota 3 Cfr. nota precedente.

Nota 4 Operazioni compiute nell'imminenza della chiusura o in apertura dell'esercizio.

10. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E CODICE IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

1. La gestione delle informazioni riservate è curata dal Soggetto Preposto nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di procedure per la gestione interna al pari della comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni *price sensitive*.
2. La Società adotta un Codice di comportamento che disciplina gli obblighi informativi e di comportamento inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle persone che, a causa dell'incarico ricoperto nella Società, hanno accesso a informazioni privilegiate (il cosiddetto Codice in materia di *internal dealing*). Per informazioni privilegiate si intendono quelle relative a fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della Società e del Gruppo ed idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati.
Il Codice in materia di *internal dealing* viene allegato al presente a costituirne parte integrante e sostanziale.

11. COMITATO PER LE NOMINE E PER LA REMUNERAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine e per la remunerazione. Il Comitato, composto di Amministratori non esecutivi, fra cui almeno un Consigliere tratto da una lista di minoranza presentata a norma di Statuto, formula proposte al Consiglio per la nomina dell'Amministratore Delegato, per le eventuali nomine di Amministratori per cooptazione, per la nomina degli Amministratori delegati e dei Presidenti delle principali controllate; il Comitato formula altresì proposte al Consiglio per la nomina e la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche. Una parte del trattamento economico complessivo dei medesimi potrà essere legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e dal Gruppo ed eventualmente al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati.
2. Su indicazione dell'Amministratore all'uopo delegato, il Comitato formula altresì proposte per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione

della Società e per l'adozione di eventuali piani di *stock option* o di assegnazione di azioni o di altri strumenti, al fine di facilitare l'incentivazione e la fidelizzazione di tutta l'alta dirigenza.

12. CONTROLLO INTERNO

1. Il sistema di controllo interno della Società è un processo volto ad assicurare l'efficienza della gestione societaria ed imprenditoriale; la sua conoscibilità e verificabilità; l'affidabilità dei dati contabili e gestionali; il rispetto delle leggi e dei regolamenti di ogni fonte e la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società e dei mercati finanziari.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell'appartenenza della Società al Gruppo, definisce le linee guida del sistema di controllo interno e ne verifica il corretto funzionamento con riferimento alla gestione dei rischi aziendali.
3. L'Amministratore all'uopo delegato definisce gli strumenti e le modalità di attuazione del sistema di controllo interno, in esecuzione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; assicura l'adeguatezza complessiva del sistema stesso, la sua concreta funzionalità, il suo adeguamento alle modificazioni delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare.
4. Al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di controllo interno, il Consiglio di Amministrazione si avvale del Comitato per il controllo interno e per la *corporate governance*, nonché anche di più preposti dotati di adeguati livelli di indipendenza e di mezzi idonei allo svolgimento della funzione.
5. L'Amministratore all'uopo delegato dà attuazione agli interventi sul sistema di controllo interno che si rendano necessari in esito alle attività di verifica come sopra svolte, a tal fine potendo nominare uno o più preposti.
6. Il sistema di controllo interno quale definito dal Consiglio di Amministrazione si qualifica per i seguenti principi generali:
 - a) le deleghe operative vengono assegnate tenuto conto della natura, delle dimensioni normali e dei rischi delle singole categorie di operazioni; gli ambiti di esercizio sono strettamente collegati alle mansioni delegate;
 - b) le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona, senza un adeguato processo autorizzativo, di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio;
 - c) è previsto per ciascun processo un adeguato sistema di parametri ed un relativo flusso periodico di informazioni per misurarne l'efficienza e l'efficacia;
 - d) sono periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze

- professionali disponibili nell'organizzazione in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati;
- e) i processi operativi sono definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - f) i meccanismi di sicurezza garantiscono un'adeguata protezione dei beni dell'organizzazione e un accesso ai dati secondo quanto necessario per svolgere le attività assegnate;
 - g) i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi sono individuati prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento. Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa dell'organizzazione sono oggetto di apposita attività di valutazione e di adeguamento delle protezioni;
 - h) il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche e per il costante adeguamento.

13. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA CORPORATE GOVERNANCE

1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce un Comitato per il controllo interno e per la *corporate governance*, con funzioni consultive e propositive, composto da Amministratori indipendenti fra cui almeno un Consigliere tratto da una lista di minoranza presentata a norma di Statuto. Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco di volta in volta designato dallo stesso. Ove ritenuto opportuno in relazione alle tematiche da trattare, il Comitato per il controllo interno e per la *corporate governance* e il Collegio Sindacale si riuniscono congiuntamente.
2. In particolare, il Comitato per il controllo interno e per la *corporate governance*:
 - a) assiste il Consiglio nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 17 dello Statuto;
 - b) valuta il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e riceve le relazioni periodiche degli stessi;
 - c) valuta, unitamente ai responsabili Amministrativi della Società e ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
 - d) tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, valuta, i risultati esposti dalla società di revisione nella relazione e nella lettera di suggerimenti nell'esercizio delle proprie funzioni consultive e propositive al

- Consiglio di Amministrazione;
- e) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
 - f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.
3. Il Comitato altresì vigila sull'osservanza e sul periodico aggiornamento delle regole di *corporate governance*.

14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Viene espressamente richiamato quanto previsto al precedente art. 9.4.
2. L'attività svolta dalla Società è informata a principi di correttezza (sostanziale e procedurale) e di trasparenza. A tal fine, le operazioni con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale, e adeguatamente portati a conoscenza del mercato.

La correttezza sostanziale viene perseguita attraverso alcuni criteri di comportamento desumibili dalle migliori pratiche internazionali già ampiamente seguite in Italia almeno per le operazioni non ripetitive e comunque rilevanti quali il ricorso ad *advisors* per il rilascio di *fairness opinions* e ad avvocati per il rilascio di *legal opinions*. A tutela del principio dell'indipendenza il Consiglio utilizzerà, nei casi più significativi, esperti diversi per ciascuna parte correlata.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva preventivamente le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, salvo le operazioni tipiche o usuali da concludersi a condizioni standard.
4. Sono operazioni tipiche o usuali quelle che, per l'oggetto o la natura, non sono estranee al normale corso degli affari della Società e quelle che non presentano particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla natura della controparte, o al tempo del loro compimento. Sono operazioni a condizioni standard quelle concluse alle medesime condizioni applicate dalla Società a qualunque soggetto.
5. Il Consiglio di Amministrazione riceve un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per

la Società. Qualora la correlazione sia con un Amministratore o con una parte correlata per il tramite di un Amministratore, l'Amministratore interessato si limita a fornire chiarimenti e si allontana dalla riunione consiliare in vista della deliberazione.

6. In funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che l'operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, è assistito da uno o più esperti che esprimono un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche, e/o sulla legittimità, e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione.
7. Per le operazioni con le parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, che non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, in quanto tipiche o usuali da concludersi a condizioni standard, gli Amministratori muniti di deleghe o i dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione, raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Anche per tali operazioni possono essere nominati uno o più esperti, secondo quanto sopra previsto.
8. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. A tutela del principio di indipendenza il Consiglio utilizzerà nei casi più significativi esperti diversi per ciascuna parte correlata.

15. RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON I SOCI

La Società assume quale proprio obiettivo quello di mantenere e sviluppare un costruttivo dialogo con gli Azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli, utilizzando a tal fine anche una specifica struttura aziendale responsabile a livello di Gruppo delle relazioni con la comunità finanziaria nazionale ed internazionale. La struttura è dotata di adeguati mezzi e professionalità. In nessun caso il dialogo con gli investitori istituzionali può dar luogo a comunicazioni di fatti rilevanti anticipate rispetto alle comunicazioni al mercato.

16. ASSEMBLEE

1. La Società incoraggia e facilita la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti

alle Assemblee, in particolare fornendo ogni informazione e tutti i documenti necessari per un'agevole e consapevole partecipazione all'Assemblea.

2. il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'approvazione dell'Assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

Tale regolamento potrà precisare la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli Amministratori e dei Sindaci nonché i poteri del Presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'assemblea.

3. Gli Amministratori, in caso di variazione significativa del valore complessivo della capitalizzazione, della composizione della compagine sociale e del numero degli Azionisti della Società, valutano l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche all'atto costitutivo, relativamente alle percentuali stabilite per dar corso alle azioni e per l'esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

17. I SINDACI

I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli Azionisti che li hanno eletti.

I Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare le procedure adottate dalla Società per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni.